



COMUNE DI FALLO
Prov. di Chieti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA DE.C. O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con Deliberazione C.C. n° 25 del 31/08/2022

INDICE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 3
ART. 2 AMBITO D'INTERVENTO COMUNALE	PAG. 3
ART. 3 DEFINIZIONI	PAG. 3
ART. 4 ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.	PAG. 4
ART. 5 MARCHIO DE.C.O.	PAG. 4
ART. 6 UTILIZZO DEL MARCHIO DE.C.O.	PAG. 4
ART. 7 STITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI	PAG. 5
ART. 8 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.	PAG. 5
ART. 9 REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. AI PRODOTTI LOCALI	PAG. 6
ART.10 SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO	PAG. 6
ART.11 COMMISSIONE	PAG. 6
ART.12 SANZIONI	PAG. 7
ART.13 CONTROLLI	PAG. 7
ART.14 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	PAG. 8
ART.15 INIZIATIVE COMUNALI	PAG. 8
ART.16 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	PAG. 8
ART.17 RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE	PAG. 8
ART.18 NORME FINALI	PAG. 8
Allegati: logo DE.C.O. - "A" e "B"	

ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione del territorio del Comune.

2. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari, riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazioni.

3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs n° 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Fallo, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio del Comune di Fallo.

3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui ai precedenti comma e la loro attuazione.

ART. 2 - AMBITO D'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta:

- nell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni, nonché manifestazione di promozione e commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e nel promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale e di un registro D.E.C.O.;
- nell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- nell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- nel promuovere e sostenere iniziative esterne favorendone la diffusione anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- nel rilasciare un marchio D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione (ingredienti, dosi, eventuali tempi di cottura, etc.) e la sua produzione, secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,

secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

ART. 4 – ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Fallo

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Fallo".

ART. 5 – MARCHIO DE.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 8 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.

2. Il Comune di Fallo, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.

3. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, secondo il fac simile allegato al presente regolamento, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

ART. 6 – UTILIZZO DEL MARCHIO DE.C.O.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta " De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

4. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

6. Il Comune di Fallo, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

ART. 7 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali; - di altri prodotti tipici locali.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 5 può comportare la cancellazione dall'albo.

ART. 8 –ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso l'Ufficio Amministrativo un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Fallo nel settore agro alimentare.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. Su proposta della commissione di cui all'art. 11, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari: -
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;

- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- prodotti vegetali essiccati e conserve; - miele.

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 9 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Fallo, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

ART. 10 – SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le richieste ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

2. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro DE.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 11.

3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

4. Per le segnalazioni può essere utilizzato il modello allegato al presente regolamento.

ART. 11 – COMMISSIONE

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e composta da:

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n.1 esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale;
- n.1 esperto di tradizioni locali.

Di volta in volta potranno essere invitati a partecipare alla commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
14. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

ART. 12 – SANZIONI

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti previsti per la De.C.O.;

- d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 11, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 11, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
4. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo o risarcimento danni per l'impresa.

ART. 13 – CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 11, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prove documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.

ART. 14 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area Tecnica

ART. 15 – INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, incoraggia ai fini di tutela DE.C.O. forme di collaborazioni con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di Governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento, rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

ART. 17 – RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativi.

ART. 18 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Allegati:

- Logo De.C.O.
- "A" (fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici) –
"B" (fac-simile di domanda)

Allegato "A" (fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di FALLO

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n° _____

C.F. _____ Tel. _____

e mail _____

in qualità di _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti (allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc).

Data _____

FIRMA

Allegato "B" (fac-simile di domanda)

Al Sig. Sindaco
del Comune di FALLO

OGGETTO: richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n° _____

C.F. _____ Tel. _____

e mail _____

in qualità di: titolare legale rappresentante della Ditta

che svolge l'attività di _____

con sede in _____ Via _____ P.IVA _____

premessi:

_____ che _____ la _____ propria _____ Ditta _____ produce _____ il _____ prodotto
che il suddetto prodotto è già iscritto nel
registro De.C.O.

oppure

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Castellucchio, è meritevole do
ottenere la Denominazione Comunale di Origine.

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto
oppure

l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di
utilizzare il relativo logo.

A tal fine, **dichiara**, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni del regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alla corretta modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti

non ancora iscritti nel registro De.C.O.) e tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale (fotografie, materiale storico ecc.)

data _____

FIRMA